



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

SPECIALE N. 58 - 10 APRILE 2026

Provvedimenti del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025

Sommario

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Determinazione n. DPC025/064 del 24.02.2026

Metanodotto "Derivazione per Pescara - DN 200 (8)" - P 12 bar - Variante per interramento attraversamento aereo del canale Enel nel Comune di Chieti (CH)". Società proponente: Snam Rete Gas S.p.A. (C.F. e P. IVA 10238291008) con sede legale in Milano (MI), Via Vezza D'Oglio n.6. Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto ed opere connesse con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Art. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.

Determinazione n. DPC025/075 DEL 04/03/2026

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località "Piane Vomano nel Comune di Morro D'Oro (TE) Ditta esercente: La Terna S.r.l. Conclusione dell'attività estrattiva e ripristino ambientale

Determinazione n. DPC025/078 del 05.03.2026

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località "Palombieri" – Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) Ditta: Val Verde S.r.l. Presa d'atto della scadenza del titolo autorizzativo

Determinazione n. DPC025/084 del 12.03.2026

L.R. n.54/1983 s.m.i. – Istanza di ampliamento di una cava di ghiaia in Località "Falasceto" nel Comune di Pretoro (CH). Ditta richiedente. ORSATTI & C. S.r.l. Autorizzazione all'ampliamento della coltivazione e ripristino ambientale

Determinazione n. DPC025/086 del 12.03.2026

L.R. n.54/1983 s.m.i. – Istanza di proroga di una cava di ghiaia in Località "Fosso Bianco" nel Comune di Campli (TE). Ditta richiedente: Zeno S.A.S. di Michelangelo Vanarelli & C. Autorizzazione alla proroga per il ripristino ambientale

Determinazione n. DPC025/089 del 19.03.2026

L. 239/2004, Art. 1, comma 56, lett. a). Deposito commerciale di oli minerali (gasolio agricolo) sito in Guardiareale (CH) Proponente: Società Cooperativa Valle Moro A R.L. Autorizzazione all'esercizio provvisorio

Determinazione n. DPC025/101 del 25.03.2026

A.U. n. 252. EDILTRE S.r.l.. Costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico di potenza elettrica 3.987,36 kWp nel comune di Cepagatti e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Rosciano. Codice rintracciabilità 354354746. Individuazione soggetto competente a fini espropriativi.

Determinazione n. DPC025/102 del 25.03.2026

A.U. n. 254. EDILTRE S.r.l.. Costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico di potenza elettrica 4.605,12 kWp nel comune di Cepagatti e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di San Giovanni Teatino. Codice rintracciabilità 343742047. Individuazione soggetto competente a fini espropriativi.



DIPARTIMENTO: **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO: **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO: **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: Metanodotto “Derivazione per Pescara - DN 200 (8”) - P 12 bar - Variante per interrimento attraversamento aereo del canale Enel nel Comune di Chieti (CH)”.

Società proponente: Snam Rete Gas S.p.A. (C.F. e P. IVA 10238291008) con sede legale in Milano (MI), Via Vezza D'Oglio n.6.

Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio del metanodotto ed opere connesse con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Art. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- La L. n. 241/1990 s.m.i. concernente le "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il D.Lgs n.164/2000 s.m.i., - "*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.*";
- il D.P.R. 327/2001 s.m.i., recante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità per le infrastrutture lineari energetiche;
- la L.R. 7/2010 - "*Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità*";
- la L.R. n. 32/2015 - "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014*";

RICHIAMATO, in particolare l'art. 52 *sexies* del D.P.R. n. 327/2001 che attribuisce alla Regione la competenza per il rilascio di autorizzazioni relative alle infrastrutture energetiche non facenti parte della rete nazionale, funzioni oggi esercitate dal Servizio DPC025- Politica Energetica e Risorse del Territorio, ai sensi della L.R. n. 32/2015;

PREMESSO che:

- con istanza DI.SOR/LAV/PAV/prot. n. 294 del 28/03/2023, trasmessa a mezzo PEC in data 12/04/2023 e acquisita agli atti regionali in pari data con Prot. n. 0161287/23, la Società Snam Rete Gas S.p.A. (CF e P.IVA n. 10238291008) [in seguito: “Proponente” o “Snam Rg S.p.A.”], con sede legale in Milano – Via Vezza D'Oglio n.6, ed uffici in Bari – Vico Capurso n. 3, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., ha presentato alla Regione Abruzzo il progetto per la realizzazione ed esercizio del metanodotto denominato **“Derivazione per Pescara - DN 200 (8”) - P 12 bar - Variante per interrimento attraversamento aereo del canale Enel nel Comune di Chieti (CH)”**, di proprietà della Snam Rg S.p.A., ed ha richiesto il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.;
- con nota del 14/12/2023, acquisita agli atti regionali con Prot. 0504311/23, Snam Rg, a seguito dell'intervenuta variazione dei dati catastali nelle more del procedimento, ha trasmesso la documentazione catastale, cartografica e particellare aggiornata;
- con nota inviata a mezzo PEC il 15/10/2024 ed acquisita in pari data agli atti regionali con Prot. 0398427/24, Snam Rete Gas ha provveduto a trasmettere nuovamente la documentazione progettuale, aggiornata a seguito di un mero errore riscontrato nella descrizione dell’opera, in cui è rettificato il valore della pressione massima di esercizio a cui l’opera è soggetta, ovvero 12 bar effettivi (situazione migliorativa) a fronte del valore errato di 24 bar indicati nella documentazione trasmessa in origine;
- la Società proponente, che svolge attività di trasporto di gas naturale definita di interesse pubblico ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/05/2000 n. 164, ha dichiarato che:
 - a seguito dell’emanazione del D.L. n. 77/2021 *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito con la L. n. 108/2021, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 2-bis del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., la tipologia di opera in progetto, nonché le opere ad essa connesse, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
 - l’opera si rende necessaria al fine di poter garantire l’ammodernamento con delocalizzazione del tratto di rete, attualmente posto in attraversamento aereo a un canale ENEL, prevedendo l’eliminazione/dismissione del tratto di linea aerea, mediante la realizzazione di una variante di tracciato completamente interrata, il cui tratto centrale sarà posato mediante tecnologia T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata);
- il tratto in variante, che avrà una lunghezza pari a circa 287,00 metri, nonché le opere connesse, interessano il territorio del Comune di Chieti (CH);

PRESO ATTO che gli adempimenti relativi al procedimento espropriativo sono stati espletati dal Servizio regionale DPE015 Genio Civile Pescara - Ufficio Espropri, secondo il seguente iter:

- con nota prot. n. 0513744/23 del 21/12/2023 inviata per il tramite di Snam Rete Gas S.p.A., il Servizio Genio Civile Pescara - Ufficio Espropri ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento espropriativo nei confronti degli intestatari catastali delle aree interessate dall'infrastruttura, dandone altresì informazione mediante pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento prot. RA 0515913/23 del 21/12/2023 sul sito web della Regione Abruzzo;
- il Proponente ha provveduto, in data 18/01/2024, a pubblicare il citato avviso di avvio del procedimento sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Centro - Edizione locale" e all'Albo Pretorio del Comune di Chieti (CH), al fine di garantire a tutti i soggetti interessati che risultano irreperibili o deceduti e in assenza del proprietario attuale di effettuare osservazioni prima che venga approvato il progetto ed autorizzata l'opera;
- con nota prot. 0177614/24 del 30/04/2024, l'Ufficio Regionale Espropri ha trasmesso la "Relazione procedimento espropriativo", con la quale, preso atto delle osservazioni e richieste di chiarimento pervenute dalla Società Enel Green Power Italia Srl e da un soggetto privato (rispettivamente ID 2 e ID 15 del piano particellare) e delle relative controdeduzioni prodotte dal Proponente, si conclude con esito favorevole la fase di avvio del procedimento espropriativo;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 52 *quater* del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i., l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante indizione di una Conferenza di Servizi ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i.;

RICHIAMATA la procedura di Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri da parte delle Amministrazioni e Soggetti chiamati ad esprimersi sull'opera, indetta con nota Prot. n. 0407605/24 del 22/10/2024, svoltasi in modalità asincrona e in forma semplificata ai sensi dell'Art. 14 *bis* della richiamata L. 241/1990 s.m.i., così come richiamato dall'art. 52 *quater* del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.;

PRESO ATTO:

- che la suddetta Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente in data 05/02/2026, come si evince dal relativo Verbale redatto dal Responsabile del procedimento, registrato al Prot. n. 0046791/26 del 05/02/2026, e trasmesso in pari data, unitamente a tutti i pareri e le prescrizioni pervenute, alle Amministrazioni e Soggetti coinvolti;
- del contenuto del richiamato Verbale del 05/02/2026 con cui il Responsabile del procedimento conclude positivamente la Conferenza di Servizi, accogliendo i pareri e le prescrizioni pervenute dalle Amministrazioni e Soggetti chiamati ad esprimersi sull'opera, senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della richiamata Conferenza di Servizi;

EVIDENZIATO che il Comune di Chieti, con nota prot.n. GE 2025/0083711 del 19/12/2025, pur confermando che l'area oggetto dell'intervento è sottoposta a Vincolo Paesaggistico (art. 142, comma

1, lett. c del D.Lgs. 42/2004), ha formalmente comunicato l'esclusione dell'opera dalla necessità di autorizzazione paesaggistica, in considerazione dalla natura dell'intervento che prevede la sostituzione dell'attuale attraversamento aereo con una condotta completamente interrata;

CONSIDERATO che, in data successiva alla trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi, è pervenuta la nota del Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica della ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, acquisita al prot. regionale n. 0070740/26 in data 20/02/2026, con la quale l'Ente esprime il proprio parere favorevole con prescrizioni;

RAVVISATA l'opportunità di recepire i contenuti della succitata nota, ancorché acquisita oltre i termini di conclusione della Conferenza di Servizi, al fine di garantire la massima tutela della salute pubblica e constatato che le prescrizioni impartite non comportano modifiche sostanziali all'opera da autorizzare;

RITENUTO di fare propria la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi conclusasi con la trasmissione del Verbale del 05/02/2026 e, conseguentemente, di procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio per la realizzazione e l'esercizio dell'opera denominata ***Metanodotto "Derivazione per Pescara - DN 200 (8") - P 12 bar - Variante per interrimento attraversamento aereo del canale Enel nel Comune di Chieti (CH)"*** conformemente al progetto presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. ed in ottemperanza ai pareri e alle prescrizioni fornite dalle Amministrazioni e Soggetti chiamati ad esprimersi sull'opera, resi disponibili per la consultazione, unitamente al richiamato Verbale conclusivo del 05/02/2026, tramite il collegamento informatico riportato nel dispositivo del presente provvedimento;

ATTESO che il presente provvedimento, emanato a conclusione del suddetto procedimento unico, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti;

RITENUTO che si debba procedere al rilascio della autorizzazione in modo da corrispondere alla richiesta avanzata dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., a conclusione del procedimento in corso e per il quale si è conclusa favorevolmente la Conferenza di Servizi;

DETERMINA

- 1. di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con particolare riferimento al Verbale della Conferenza di Servizi del 05/02/2026, il cui contenuto qui si intende integralmente trascritto;
- 2. di approvare** il progetto definitivo dell'opera denominata ***Metanodotto "Derivazione per Pescara - DN 200 (8") - P 12 bar - Variante per interrimento attraversamento aereo del canale Enel nel Comune di Chieti (CH)"***, presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., secondo gli elaborati allegati all'istanza presentata dalla medesima Società proponente e nella piena osservanza di tutte le prescrizioni fornite dalle Amministrazioni e Soggetti che sono stati chiamati ad esprimersi sull'opera nell'ambito della Conferenza di Servizi e tenuto conto del

Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 05/02/2026, documentazione resa integralmente disponibile tramite il seguente link alle medesime Amministrazioni e Soggetti coinvolti:

<https://radrive.regione.abruzzo.it/d/89°93643f66646ec933f/>

3. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 52 *quater* del DPR 327/2001 s.m.i., l'esito positivo della Conferenza di Servizi, di cui il presente provvedimento costituisce l'atto conclusivo, implica l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità;
4. **di autorizzare**, ai sensi degli artt. 52 *quater*, comma 3 e 52 *sexies* del DPR 327/2001 s.m.i., la Società Snam Rete Gas S.p.A. (C.F. e P. IVA 10238291008) con sede legale in Milano (MI), alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto ed opere connesse di che trattasi, nel rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni formulate nei pareri espressi dalle Amministrazioni chiamate a pronunciarsi nel procedimento unico di cui alla presente determinazione, incluse quelle impartite con il parere del Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica della ASL 02 Lanciano Vasto Chieti (prot. 0070740/26 in data 20/02/2026);
5. **di dare atto** che, ai sensi del medesimo art 52 *quater*, comma 3 del DPR 327/2001 s.m.i., la presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche di che trattasi e costituisce, ove necessario, variazione degli strumenti urbanistici vigenti;
6. **di fissare** i termini di inizio dei lavori di costruzione delle opere in progetto entro tre anni dalla data di emanazione del presente provvedimento e di ultimazione entro i successivi cinque anni, salvo proroghe motivate concesse per motivi non dipendenti dalla Società Snam Rete Gas S.p.A.;
7. **di fare obbligo** alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di provvedere, in conformità all'art. 52 *quater* comma 7, a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
8. **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
9. **di stabilire** che gli asservimenti e le occupazioni temporanee delle aree interessate dall'intervento con emissione del decreto di cui all'art. 52 *octies* del DPR 327/2001 s.m.i., potranno compiersi entro cinque anni decorrenti dalla data di efficacia del presente atto, efficacia che si intende disposta, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 11/1999, con la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT), salvo proroghe motivate concesse per motivi non dipendenti dalla Società Snam Rete Gas S.p.A.;

10. **di precisare** che Snam Rete Gas S.p.A. assume la piena responsabilità, sia per quanto riguarda i diritti di terzi e degli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando la Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità o pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati, sia per la risoluzione di eventuali interferenze tecniche puntuali che potranno sorgere in fase esecutiva delle opere previste in progetto;
11. **di prendere atto** che, per tutto quanto non espressamente menzionato in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche, si faccia riferimento al vigente testo del DPR 327/2001 s.m.i., nonché all'Art. 5 della L.R. n. 7/2010 "*Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per Pubblica Utilità*";
12. **di fare obbligo** alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di provvedere al pagamento dei costi istruttori relativi alla gestione del procedimento unico, nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite dalla Regione Abruzzo;
13. **di trasmettere**, per i successivi adempimenti, il presente provvedimento tramite PEC alla Società Proponente Snam Rete Gas S.p.A. ed al Comune di Chieti (CH) per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
14. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore

Luca Di Marino

Il Responsabile dell'Ufficio

Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

REGIONE
ABRUZZO

Giunta regionale

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**
SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**
UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

Oggetto: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località “Piane Vomano nel Comune di Morro D’Oro (TE)

Ditta esercente: La Terna S.r.l.

Conclusioni dell’attività estrattiva e ripristino ambientale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Autorizzazione Regionale n. DI8/50 del 27/09/2012 è stata autorizzata alla Ditta La Terna S.r.l., [in seguito: Ditta] con sede legale in Atri (TE), Contrada Stracca-Casoli di Atri– P.IVA 01520110675, la coltivazione di una cava di ghiaia in Località “Piane Vomano” del Comune di Morro D’ Oro, catastalmente identificata al Foglio 31, Particella 15-17-44 (parte) una durata di anni 10 (dieci), decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, ovvero dal 28/09/2012;
- con nota n.75360 del 18/03/2013, la Ditta comunicava l’inizio dei lavori a far data dal 23/03/2013;
- con nota prot. n.333232 del 14/09/2022 la Ditta ha comunicato la rinuncia alla coltivazione dei Lotti 7 ed 8 e ha richiesto la proroga di ulteriori anni 2 (due) per il completamento del Lotto n.5 della cava in oggetto;

VISTA l’istanza di chiusura dei lavori del Lotto n. 5 della cava, trasmessa dalla Ditta e acquisita al protocollo regionale n. 0280788/24 del 03/07/2024, nonché le integrazioni trasmesse in data 20/01/2026 con nota prot. n. 20006/26;

ESAMINATA, per quanto attiene alle verifiche ambientali, la documentazione allegata e, in particolare:

- la Perizia giurata redatta dal Direttore dei lavori, con la quale si attesta che i lavori di scavo sono stati eseguiti nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e delle vigenti normative minerarie, ambientali e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Perizia tecnica giurata integrativa, con la quale il Professionista incaricato dalla Ditta assevera, limitatamente al Lotto n. 5, i volumi e la provenienza del materiale impiegato per il ritombamento, specificando che l’apporto di materiale dall’esterno proviene dalla cava di terra della Ditta Gentile Inerti S.r.l., sita in Contrada Trapannara, nel Comune di Morro d’Oro (TE), risultando conforme a quanto previsto dal provvedimento autorizzativo;

- le ulteriori integrazioni fornite dalla Ditta, acquisite al prot. n.56220/26 del 11/12/2026, con cui la stessa chiarisce le risultanze analitiche ottenute su terreni e acque sotterranee, allegando i relativi “Rapporti di Prova” emessi dal laboratorio incaricato, attestanti la conformità ai limiti di legge previsti e ribadisce, altresì, che l’intera volumetria del materiale impiegato per il ripristino ambientale proviene dalla cava di Gentile Inerti S.r.l., non essendosi resa necessaria l’attivazione della procedura di cui al D.P.R. 120/2017;
- la dichiarazione della ditta proprietaria dei terreni relativa alla restituzione delle aree interessate, in quanto risultate conformi agli obblighi di ripristino ambientale previsti dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che, sulla base degli atti e delle attestazioni prodotte, non emergono elementi ostativi sotto il profilo ambientale, ferma restando la responsabilità dei Professionisti estensori delle perizie e delle dichiarazioni rese ai sensi di legge;

VERIFICATA, pertanto, la sussistenza della documentazione necessaria a comprovare la regolarità del ripristino ambientale;

TENUTO CONTO dell’esito positivo del sopralluogo ispettivo, registrato al prog. regionale n.742/26, effettuato in data 28/01/2026 presso l’area di cava dal personale dell’Ufficio Risorse Estrattive, unitamente al rappresentante della Ditta dal quale è emerso che:

- l’area si presenta pianeggiante, adeguatamente livellata e raccordata con i terreni circostanti;
- la Ditta ha dichiarato che i documenti di trasporto relativi ai materiali impiegati sono depositati presso i propri uffici e resi disponibili per eventuali verifiche;
- i terreni risultano adibiti a vegetazione erbacea spontanea e privi di fenomeni di impaludamento o ristagno idrico;
- la proprietà ha dichiarato di accettare la riconsegna delle aree interessate, così come ripristinate, ritenendole conformi agli obblighi di sistemazione ambientale previsti.

RICHIAMATO il deposito cauzionale costituito mediante Polizza fideiussoria bancaria n. 460011462879 dell’importo di Euro 210.000,00, emessa dalla Unicredit Spa di Roma (Area Corporate Abruzzo e Molise) a garanzia della realizzazione dei lavori di risanamento ambientale dell’area di cava;

VISTA la L.R. 54/1983 e s.m.i., con particolare riferimento:

- all’Art. 5 per il rilascio del “parere obbligatorio e vincolante” espresso dal Servizio regionale competente;
- all’Art. 10, comma 1, lett. c), in quanto l’autorizzazione è rilasciata dall’Amministrazione Regionale;
- all’Art. 29 “Risanamento Ambientale”;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, risultano concluse le attività di coltivazione della cava e i lavori di risanamento ambientale e che sussistono le condizioni per lo svincolo della polizza fideiussoria;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

- 1. di prendere atto** della conclusione delle attività di coltivazione e ripristino della cava sita in località “Piane Vomano” nel Comune di Morro D’ Oro (TE), catastalmente identificata al Foglio 31, Particella 15-17-44 (parte) e autorizzata alla Ditta La Terna S.r.l. - P.IVA 01520110675, con provvedimento Regionale n. DI8/50 del 27/09/2012, avendo verificato la regolarità della documentazione relativa al ripristino ambientale;
- 2. di liberare** la Ditta dagli obblighi imposti a garanzia della realizzazione del risanamento ambientale, con la Polizza fideiussoria bancaria n. 460011462879 dell’importo di Euro 210.000,00, emessa dalla Unicredit Spa di Roma (Area Corporate Abruzzo e Molise) in favore della Regione Abruzzo, in qualità di Ente beneficiario, ai sensi della L.R. 54/1983 s.m.i.;
- 3. di trasmettere** il presente provvedimento, nei modi di legge a:
 - Ditta istante La Terna S.r.l.,
 - Comune Morro D’ Oro (TE);
 - Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo,
 - ARPA Abruzzo;
- 4. di disporre**, ai sensi dell’Art. 17 della L.R. 54/1983 s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 5. di dare atto** che, contro il presente provvedimento, come prevede l’art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

Il Tecnico Istruttore
Nicolangelo Zizzi

Il Responsabile dell’Ufficio
Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località “Palombieri” – Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE)
Ditta: Val Verde S.r.l.
Presenza d’atto della scadenza del titolo autorizzativo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”;
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. sulla “Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo”, con particolare riguardo agli artt. 19 e 20;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale n. DI3/99 del 26/11/2002 del Servizio regionale competente, è stato autorizzato il rinnovo e ampliamento della cava in oggetto, in favore della Ditta Val Verde S.r.l. - P.IVA 00912970670, con sede in Via Vibrata, Corropoli (TE), con validità pari a 3 (tre) anni dalla data di notifica del provvedimento, come testualmente riportato all’art.3 del medesimo atto;
- con riferimento al richiamato provvedimento n. DI3/99 del 26/11/2002, l’area di cava risulta composta dalle Particelle catastali nn.93-122-47-115-111-113 dei Fogli mappali n.33 e 44;

RICHIAMATI:

- l’istanza del 11/10/2005 con cui la Ditta Val Verde S.r.l. ha avanzato richiesta di proroga di ulteriori 3 (tre) anni del provvedimento n.DI3/99 del 26/11/2002, al fine di completare i lavori secondo il progetto approvato;
- la nota Prot. n.619/AE del 18/01/2006 con cui il Servizio regionale competente ha comunicato l’incompletezza della documentazione inviata a supporto della menzionata richiesta di proroga, specificando l’elenco della documentazione integrativa da fornire ai fini della definizione dell’istruttoria;
- la nota del 10/02/2006, acquisita al prot. RA n.1644/AE del 16/02/2006, con cui la Ditta Val Verde S.r.l. ha fornite le integrazioni richieste;

RICHIAMATI, altresì:

- la nota Prot. n.04438 Pos. IV-2-3/31 del 07/11/2006 (rif.to prot. RA n.20072/AE del 22/11/2006) con cui il Comando Stazione Forestale di Campli, a seguito di verifica eseguita il giorno 03/04/2006, ha provveduto ad elevare il S.p.v. n.48/06 del 03/11/2006 per aver rilevato una pendenza di scavo maggiore rispetto a quella prevista negli elaborati tecnici approvati e un'assenza del gradone alla distanza prevista, prescrivendo alla Ditta un termine di 20 (venti) giorni per il ripristino del profilo autorizzato, ed ha altresì invitato il Servizio regionale competente all'esecuzione di un sopralluogo congiunto presso il sito;
- la nota Prot. n.0472 Pos. IV-2-3/31 del 01/02/2008 (rif.to prot. RA n.2832/AE del 13/02/2008), con cui il Comando Stazione Forestale di Campli, a seguito di verifica eseguita il giorno 29/01/2008, ha provveduto ad elevare il S.p.v. n.2 del 29/01/2008, prescrivendo alla Ditta di evitare gli scavi sul Lotto n.2 dell'area di cava sino al completamento del collaudo sul Lotto n.1 e assegnando un termine di 10 (dieci) giorni per il completamento della recinzione e l'apposizione degli avvisi segnaletici;
- la nota Prot. n.2445/AE del 07/02/2008 trasmessa dal Servizio regionale competente in seguito al sopralluogo svolto in data 29/01/2008, contenente la diffida alla sospensione delle operazioni estrattive sul Lotto n.2 e alla realizzazione, entro 60 (sessanta) giorni, del recupero ambientale del Lotto n.1 secondo il progetto approvato;
- la successiva nota Prot. n.10684/AE del 18/08/2009 trasmessa dal Servizio regionale competente, con cui veniva comunicata la scadenza del provvedimento di autorizzazione alla data del 23/12/2008 e il mancato risanamento ambientale in conformità al progetto approvato, contestualmente diffidando la Ditta alla sospensione immediata delle operazioni di scavo, all'ultimazione dei lavori di ripristino ambientale entro un termine di 60 (sessanta) giorni, avendo cura di effettuare il livellamento dell'intera area da raccordare perfettamente con i terreni circostanti e alla presentazione di idonea documentazione attestante la validità della Polizza fideiussoria;
- l'ulteriore nota Prot. n.3905/AE del 16/05/2012 trasmessa dal Servizio regionale competente, con cui veniva invitata la Ditta ad inviare una relazione dettagliata di fine lavori, controfirmata dal Direttore dei Lavori, supportata dalla relativa documentazione fotografica, nonché da apposita attestazione del Comune di Mosciano Sant'Angelo, attestante l'ottemperanza agli adempimenti previsti dall'art.13-bis della L.R. 54/1983 e s.m.i.;

PRESO ATTO che, da una verifica documentale agli atti del Servizio regionale competente DPC025 Politica Energetica e Risorse del Territorio, risulta che la Ditta Val Verde S.r.l. non ha mai ottemperato a quanto richiesto, in particolare, con le richiamate note regionali Prot. n.10684/AE del 18/08/2009 e Prot. n.3905/AE del 16/05/2012;

TENUTO CONTO che il contratto di affitto dei terreni stipulato tra la "*Fondazione Religiosa Piccola Casa S. Maria Aprutina*", in qualità di proprietaria, e la Ditta Val Verde S.r.l. con atto registrato in data 03/08/2001 al n.1746 Serie 3, avente durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di occupazione del fondo oggetto del prelievo del materiale, non risulta rinnovato, rilevando pertanto che i terreni non risultano più nella disponibilità della Ditta Val Verde S.r.l.;

EMERSO, pertanto, dalle evidenze documentali agli atti, che:

- in ordine al mancato rinnovo del provvedimento di autorizzazione scaduto in data 23/12/2008 e al mancato risanamento ambientale in conformità al progetto approvato, risulta che la Ditta non ha ottemperato alle richieste di integrazioni documentali dell'Ufficio Risorse Estrattive avanzate con note Prot. n.10684/AE del 18/08/2009 e Prot. n.3905/AE del 16/05/2012, resesi necessarie per definire il merito tecnico documentale dell'iter istruttorio;
- conseguentemente, risulta accertata la mancata esecuzione del risanamento ambientale dei terreni facenti parte della richiamata area di cava;
- per effetto del mancato rinnovo del contratto di affitto dei terreni stipulato con l'Ente proprietario, risulta che la Ditta Val Verde S.r.l non ha più la disponibilità dei terreni su cui insiste l'area di cava in oggetto;
- inoltre, non si hanno riscontri sulla validità, né sull'eventuale vigenza della Polizza fideiussoria a garanzia dei lavori di ripristino ambientale;

RICHIAMATA la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. sulla *“Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo”*, ed in particolare:

- art. 11, comma 2: *“alla domanda per esercitare l'attività di coltivazione devono essere allegati... E) Un progetto di risanamento ambientale elaborato in conformità delle indicazioni contenute nel P.R.A.E. (Piano regionale attività estrattive) che preveda il ripristino contemporaneo alla coltivazione procedendo per lotti di breve durata, compatibilmente con le esigenze delle tecniche di coltivazione proprie della cava in oggetto. Il Comitato stabilisce l'ammontare della garanzia per l'adempimento dell'obbligo di cui sopra commisurata alla prevedibile entità della spesa relativa nella forma o di deposito cauzionale o di fideiussione a scelta dell'interessato”*;
- art. 16, comma 1, 8): *“...obbligo di fornire periodicamente alle Amministrazioni interessate, o qualora queste ne facciano richiesta, i dati statistici relativi all'attività di esercizio”*;
- art.16, comma 1-bis: *“Il proprietario del suolo assicura la disponibilità del fondo ai fini dell'esecuzione dei lavori di risanamento ambientale di cui al numero 6) del primo comma ...”*;
- art. 19: *“I provvedimenti di concessione e di autorizzazione cessano la loro efficacia per: a) scadenza del termine; b) rinuncia; c) decadenza; d) revoca”*;
- art. 20, c. 2: *“Per evitare interruzioni di attività produttive, i provvedimenti possono essere prorogati su domanda degli interessati, da inviare all'Amministrazione competente prima della scadenza, previa l'osservanza delle norme previste per il loro rilascio ed a condizione che il richiedente abbia puntualmente adempiuto a tutte le prescrizioni ed obblighi fissati nel precedente provvedimento”*;
- art. 22, c.1, lett. a): *“Il titolare del provvedimento di concessione o di autorizzazione decade dal diritto di esercizio dell'attività estrattiva allorché: a) esegue i lavori di coltivazione ... senza l'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti”*; e lett c): *“... sospende detta attività per un periodo superiore a sei mesi senza giustificato motivo”*;
- art. 29: *“c.1: Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata, il trasgressore è tenuto a provvedere a proprie spese alla sistemazione ed al risanamento dei luoghi secondo quanto prescritto nell'atto di concessione o di autorizzazione, ovvero nel provvedimento sanzionatorio e nel termine in questo indicato;*

- *c.2. Qualora il trasgressore non provveda nei modi e nei tempi di cui al comma 1, la Regione escute la somma costituita a titolo di cauzione definitiva in favore del Comune competente per territorio, che dispone le operazioni di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente, nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.*
- *c.3. Qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, l'Amministrazione comunale richiede il risarcimento del maggior danno all'inadempiente nelle forme di legge.”;*

RITENUTO opportuno, per tutto quanto sopra esposto e motivato:

- di prendere atto, ai sensi dell'Art. 19 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., della cessazione di efficacia della Determinazione dirigenziale regionale n. DI3/99 del 26/11/2002, di autorizzazione al rinnovo e all'ampliamento della cava sita in Località "Palombieri" del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) e distinta in Catasto dalle Particelle catastali nn.93-122-47-115-111-113 dei Fogli mappali n.33 e 44, per scadenza del relativo termine di durata dell'autorizzazione;
- di dare atto, a tal proposito, che:
 - come testualmente riportato nella nota prot. 10684/AE del 18/08/2009, trasmessa dallo scrivente Servizio, *“il provvedimento di autorizzazione risulta ormai scaduto in data 23/12/2008, mentre non risultano portate a termine le operazioni relative al risanamento ambientale conformemente a quanto previsto negli atti progettuali autorizzati, data la mancata presentazione della relativa documentazione di fine lavori”;*
 - non sono stati eseguiti i lavori di risanamento ambientale del Lotto 1 secondo quanto previsto nel progetto autorizzato, come da diffida trasmessa con nota Prot. n.2445/AE del 07/02/2008 dallo Servizio regionale competente in seguito al sopralluogo svolto in data 29/01/2008;
- di prendere atto che, agli atti del Servizio regionale competente, non risulta che la Ditta Val Verde S.r.l abbia provveduto al risanamento ambientale di tutti i terreni facenti parte della richiamata area di cava;
- di dare atto che, per effetto del mancato rinnovo del contratto di affitto dei terreni, la Ditta Val Verde S.r.l non ha più la disponibilità dell'area su cui insiste la cava in oggetto;

VISTA la L.R. n. 54/1983 s.m.i. e, in particolare, gli Articoli richiamati nella presente premessa;

VISTA la L. 241/1990 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto e motivato, che quivi s'intende integralmente riportato,

- 1. di prendere atto**, ai sensi dell'Art. 19 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., della cessazione di efficacia della Determinazione dirigenziale regionale n. DI3/99 del 26/11/2002 di autorizzazione, in favore della Ditta Val Verde S.r.l. - P.IVA 00912970670, al rinnovo e ampliamento della cava sita in Località "Palombieri" del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) e distinta in Catasto dalle Particelle catastali nn.93-122-47-115-111-113 dei Fogli mappali n.33 e 44, per scadenza del relativo termine di durata dell'autorizzazione;
- 2. di prendere atto** della mancata esecuzione del risanamento ambientale dei terreni facenti parte della richiamata area di cava;
- 3. di prendere atto** che, per effetto del mancato rinnovo del contratto di affitto dei terreni la Ditta Val Verde S.r.l non ha più la disponibilità dei terreni su cui insiste l'area di cava in oggetto;
- 4. di fare** salvi i provvedimenti da dover adottare ai sensi dell'Art. 18 e segg. della L. n. 689/1981 s.m.i.;
- 5. di fare** salvi ulteriori provvedimenti/atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 "Vigilanza e Controllo" e dell'art. 29 "Risanamento ambientale" della L.R. 54/1983 s.m.i.;
- 6. di trasmettere** via PEC il presente provvedimento alla Ditta Val Verde S.r.l. nonché, per quanto di competenza, a:
 - Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo;
 - Amministrazione comunale di Mosciano Sant'Angelo (TE);
 - ARPA Abruzzo;
- 7. di disporre**, ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 54/1983 s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. di dare atto** che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

Il Responsabile dell'Ufficio

Giovanni Cantone

(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39/93)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO



DIPARTIMENTO: **TERRITORIO AMBIENTE**
SERVIZIO: **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**
UFFICIO: **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. n.54/1983 s.m.i. – Istanza di ampliamento di una cava di ghiaia in Località “Falasceto” nel Comune di Pretoro (CH).
Ditta richiedente. ORSATTI & C. S.r.l.
Autorizzazione all’ampliamento della coltivazione e ripristino ambientale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 recante “*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere*”;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 concernente le “*Norme di polizia delle miniere e delle cave*”;
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. avente ad oggetto la “*Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo*”, con particolare riferimento al Titolo II “*Coltivazione di cave e torbiere*”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 relativo alla “*sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee*”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*”;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale n. DPC025/97 del 05/03/2021, la Ditta Orsatti & C. S.r.l. – P.IVA 01231600691 [in seguito: Ditta], con sede in Via Val di Foro 49, 66010 – Casacanditella (CH), è stata autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in Località “Falasceto” nel Comune di Pretoro (CH), individuata in Catasto al Foglio n. 3, Particelle nn. 310, 384, 385, 454, 386, 387, 388, 310p, 384p, 385p e al Foglio n. 4, Particelle nn. 710, 771, 41 e 710p, successivamente prorogata per anni 1 (uno) con Determinazione n. DPC025/448 del 06/11/2025;
- in data 03/08/2024 la Ditta ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’art.19 del D.Lgs 152/2006 s.m.i., per il progetto denominato “*Ampliamento cava di materiale ghiaioso in località Falasceto – Pretoro (CH)*”;

- il Comitato regionale di coordinamento V.I.A., con il Giudizio n. 4454 del 16/01/2025, ha espresso parere favorevole all' esclusione dalla procedura di V.I.A., con l'obbligo di collaudo acustico *post operam* e monitoraggio del rispetto del franco di falda durante l'esercizio;
- con l'istanza trasmessa in data 28/01/2025 (rif.to prot. regionale n.30473/25, 30474/25 e 30477/25), la Ditta ha presentato al Servizio Politica Energetica e Risorse Estrattive del Territorio la richiesta di autorizzazione al suddetto progetto di ampliamento della cava oggetto del presente provvedimento, costituito dallo sfruttamento di ulteriori 3 Lotti di terreno su nuove aree disponibili, ubicate tutte nel Comune di Pretoro (CH), in località Falasceto, così composte:
 - P.lle nn. 39, 40, 4003, 644, 645 del Foglio n.4 (costituenti il primo Lotto di nuovo ampliamento, identificato come LOTTO 4);
 - P.lle nn. 773p, 36, 601, 37, 38, 4005, 35, 34, 189, 4050, 646 e 4052 del Foglio n.4 (costituenti il secondo Lotto di nuovo ampliamento, identificato come LOTTO 5);
 - P.lle nn. 297, 298, 296, 383, 412 e 416 del Foglio n. 3 e dalle P.lle nn. 771 e 773p del Foglio n.4 (costituenti il terzo Lotto di nuovo ampliamento, identificato come LOTTO 6);
- con Determinazione dirigenziale n. DPC025/448 del 06/11/2025, la Ditta è stata autorizzata alla proroga di anni 1 (uno) dei lavori di coltivazione e di ripristino ambientale della cava sita in Località "Falasceto" nel Comune di Pretoro (CH), individuata in Catasto al Foglio di mappa 3, Particelle n. 310, 384, 385, 454, 386, 387, 388, e al Foglio di mappa n. 4, Particelle n. 710, 771, 41;

ACQUISITA agli atti del procedimento la seguente documentazione trasmessa dalla Ditta:

- titolo giuridico sul quale si fonda la disponibilità dei terreni relativi dell'intervento in oggetto;
- dichiarazione comprovante le capacità tecnico-economiche della Ditta;

ACCERTATO che, alla data del presente provvedimento, la Ditta risulta ricompresa nell'elenco (c.d. "*white list*") delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa della Prefettura di Chieti, ai sensi della L. 190/2012;

TENUTO CONTO che, dall'esito del sopralluogo istruttorio effettuato in data 14/03/2025 sull'area interessata dall'intervento, di cui al relativo Rapporto (registrato al progr. Reg. n. 9867/25) non sono emersi elementi ostativi per la definizione del procedimento istruttorio;

RICHIAMATI:

- la Delibera del Consiglio comunale n. 32 del 29/10/2024 - acquisita agli atti regionali con prot. n. 435529 del 04/11/2025 - inerente all'eliminazione del vincolo di scarpata con modifica della cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico, su proposta della Ditta Orsatti & C. Srl, finalizzata alla realizzazione dei lavori di ampliamento della cava in oggetto;
- il Nulla osta sull'esecuzione dei lavori rilasciato da Azienda ACA S.p.A. con Prot. 33018/PROT del 04/12/2024, con prescrizioni;
- l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Pretoro con nota prot. n. 4008 del 07/05/2025;

- la Determinazione n. DPD021/729/BIS del 08/10/2025 del Servizio Foreste e Parchi con prescrizioni, con la quale si autorizza la Ditta Orsatti & C. S.r.l. alla trasformazione dell'area boscata e all'esecuzione dei movimenti di terra nell'ambito dell'intervento di ampliamento della cava oggetto della presente Conferenza;

DATO ATTO che:

- in data 04/11/2025, con nota Prot. n. 435995/25, il competente Servizio, in qualità di Autorità procedente, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., relativa all'approvazione del progetto in istanza;
- la richiamata Conferenza di Servizi si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni proposte nel Verbale redatto dal Responsabile del procedimento in data 13/01/2026, registrato agli atti regionali con Prot. n. 10264/26 e trasmesso in pari data alle Amministrazioni e Soggetti invitati;

RILEVATO che la Ditta, relativamente al progetto in oggetto, ha presentato domanda di Adesione all'autorizzazione di Carattere Generale ai sensi dell'art.272, commi 2 e 3, del D.Lgs 152/2006 s.m.i., acquisita agli atti regionali con prot. n. 57575/26 del 11/02/2026;

ACQUISITA agli atti regionali con nota Prot. n. 57596/26 del 11/02/2026 la copia della polizza fideiussoria n. IW200992 del 29/01/2026 stipulata dalla Ditta con la compagnia ABC Insurance S.A. di Bucarest (RO) – CF 03243770124, a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale del Lotto 4, come da cronoprogramma allegato all'istanza, per un importo di Euro 368.000,00 (trecentosessantottomila/00), valida fino al 28/01/2029 ed escutibile per ulteriore anni 1 (uno) fino al 28/01/2030 (*Art.2 -Efficacia, durata e validità della garanzia*);

RICHIAMATA la polizza fideiussoria n. IM000038731 sottoscritta in data 17/02/2021 con la compagnia assicuratrice City Insurance S.A. per un importo di Euro 100.000,00 a garanzia per il mancato ripristino ambientale della cava autorizzata con Determinazione Dirigenziale nr. DPC025/97 del 05/03/2021;

ACQUISITA, altresì, agli atti regionali con nota Prot. n. 57596/26 del 11/02/2026 la seguente documentazione trasmessa dalla Ditta in pari data:

- *DSS (Documento di Sicurezza e Salute)*” aggiornato in data 02/02/2026;
- *“Piano di monitoraggio”*, in ottemperanza a quanto disposto dal Giudizio CCR-VIA n. 4454 del 16/01/2025, volto a garantire il rispetto del franco minimo di 2 metri tra il fondo dello scavo e il livello massimo di escursione della falda acquifera;
- *“Relazione tecnica sulla recinzione”*, da cui risulta che l'area sottoposta ad attività estrattiva è stata regolarmente perimetrata e delimitata con una recinzione stabile;
- *“Convenzione tra Ditta Orsatti & C. S.r.l. e Comune di Pretoro”*, ai sensi dell'art. 13-bis della L.R. n. 54/1983 s.m.i., stipulata in data 03/02/2026 con Prot. n. 817;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter autorizzare la Ditta all'esecuzione dei lavori per *“Ampliamento cava di materiale ghiaioso in Località “Falasceto” nel Comune di Pretoro (CH)”*, in conformità agli elaborati progettuali approvati in sede della richiamata Conferenza di Servizi, subordinatamente al rigoroso rispetto delle condizioni e prescrizioni cui la Ditta dovrà attenersi per il regolare svolgimento delle attività di coltivazione, compresi gli interventi per il recupero ambientale dell'area;

ATTESO che, ai sensi del comma 1 lett. c) art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione e ripristino della cava in oggetto risulta di competenza della Giunta Regionale;

ACCERTATA la propria competenza alla sottoscrizione del presente atto ai sensi della L.R. n. 77/1999 s.m.i.;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di autorizzare la Ditta Orsatti & C. S.r.l. – P.IVA 01231600691 [in seguito: Ditta], con sede in Via Val di Foro 49, 66010 – Casacanditella (CH), all’esecuzione del progetto di ampliamento della cava di ghiaia sita in Località “Falasceto” nel Comune di Pretoro (CH), sulle aree individuate catastalmente al Foglio n. 3 Particelle nn. 296, 297, 298, 310, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 412, 416, 454 al Foglio n. 4 Particelle nn. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 189, 601, 644, 645, 646, 710, 771, 773p, 4003, 4005, 4050, 4052, in conformità agli elaborati progettuali approvati in sede della richiamata Conferenza di Servizi, alle prescrizioni impartite con il Giudizio CCR-VIA n. 4454 del 16/01/2025 e a quelle contenute nei pareri e negli atti autorizzatori acquisiti e nel rigoroso rispetto delle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

- La durata complessiva delle attività di coltivazione e di ripristino è stabilita in 9 (nove) anni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo;
- Gli interventi di ripristino ambientale relativi al Lotto 4 dovranno essere ultimati entro 2 (due) anni dalla medesima data: decorso inutilmente tale termine, la Ditta è tenuta a presentare formale istanza di proroga;
- Il termine massimo per l’inizio dei lavori è fissato in mesi 6 (sei) dalla data di trasmissione del provvedimento di autorizzazione;
- La volumetria di materiale lordo estraibile delle nuove particelle interessate dai Lotti n. 4, 5 e 6, sarà pari a 385.422 mc per l’intera durata dell’attività;
- La polizza fideiussoria n. IW200992 del 29/01/2026 stipulata dalla Ditta con la compagnia ABC Insurance S.A. di Bucarest (RO) – CF 03243770124, a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale del Lotto 4, per un importo di Euro 368.000,00 (trecentosessantottomila/00) con validità fino al 28/01/2029 ed escutibile per ulteriore anni 1 (fino al 28/01/2030), dovrà comunque rimanere vigente fino al completamento del Lotto n. 4;
- La polizza fideiussoria n. IM000038731 sottoscritta in data 17/02/2021 con la compagnia assicuratrice City Insurance S.A. per un importo di Euro 100.000,00 a garanzia per il mancato ripristino ambientale della parte di cava autorizzata con Determinazione Dirigenziale nr. DPC025/97 del 05/03/2021 dovrà essere mantenuta in vigore fino al completo ripristino ambientale dell’area di cava autorizzata con la suddetta Determinazione.

Art. 2

Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà trasmettere al Servizio regionale DPC025, al Comune di Pretoro e all'Autorità competente per la vigilanza e controllo sulle cave (ARPA Abruzzo), la seguente documentazione:

- con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori, copia della “*Comunicazione di messa in esercizio*” prevista dall’Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i.;
- entro e non oltre il termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i. (otto giorni prima dell’inizio lavori), “*Denuncia di esercizio*” completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996;
- all'atto della presentazione della Denuncia di esercizio:
 - Documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Responsabile per la sicurezza, dal Direttore di cava e dei sorveglianti, così come previsto dall’Art. 27 del D.P.R. n. 128/1959 s.m.i., dall’Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall’Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;

Art. 3

Durante l’esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- la coltivazione della cava dovrà avvenire per lotti successivi a partire del Lotto n. 4, e successivamente n. 5 e 6 e il passaggio al Lotto successivo potrà avvenire solo previa verifica in situ del ripristino del Lotto precedente da parte dell’Ufficio Risorse Estrattive unitamente alla Ditta, al Direttore dei lavori ed al rappresentante del Comune di Pretoro;
- condurre i lavori in conformità al cronoprogramma di coltivazione e ripristino ambientale allegato all’istanza, nonché a tutte le norme in materia mineraria, ambientale, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e della pubblica incolumità;
- rispettare scrupolosamente la normativa ambientale e sulla sicurezza e salute dei lavoratori con particolare riferimento al D.P.R. 128/1959 s.m.i., D.Lgs 624/1996 s.m.i., D.Lgs 81/2008, s.m.i., D.G.R. 599/2019;
- rispettare le prescrizioni riportate nell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Pretoro con nota prot. n. 4008 del 07/05/2025;
- attenersi alle previsioni del progetto verificato in sede di CCR-VIA n. 4454 del 16/01/2025;
- predisporre il “collaudo acustico” di cui al comma 7, Art.4 della L.R. n. 23/2007 a cura di un Tecnico Competente in acustica ambientale entro e non oltre 90 giorni dall’avvio dell’attività estrattiva e, comunque, entro i termini stabiliti dall’Autorizzazione comunale di cui al comma 3 del citato Art.4, anche al fine di ottemperare alla specifica prescrizione del Giudizio VIA n. 4454/2025;
- verificare a proprie spese il rispetto del su citato cronoprogramma. Le date di verifica devono essere comunicate al Comune ed alla Regione con almeno 15 giorni di preavviso e le risultanze devono essere asseverate dal tecnico esecutore ed essere altresì trasmesse agli stessi Enti;
- conclusa positivamente la fase di verifica del Lotto precedente, la Ditta sarà autorizzata al mantenimento della Polizza a garanzia dei lavori di ripristino del Lotto successivo;

- fornire, nel rispetto dell'art. 4 del D.Lgs 624/1996, tutti i mezzi necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria;
- trasmettere con cadenza annuale, a decorrere dalla data di presentazione della Denuncia di Inizio Lavori, al competente Ufficio Regionale Risorse Estrattive, al Comune di Pretoro e all'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave (ARPA), una Relazione tecnica asseverata, redatta da Professionista abilitato. Tale relazione dovrà attestare che lo stato delle attività di escavazione e delle opere di ripristino ambientale risulti conforme e coerente con gli elaborati progettuali approvati, con il cronoprogramma e con tutte le prescrizioni fornite. In tale sede, il Professionista dovrà, in particolare, dare atto:
 - della volumetria del materiale utile estratto;
 - della volumetria del materiale provenienti dalle scoperture e scarti e sua collocazione all'interno dell'area di cava;
 - della stabilità dei fronti di scavo, in ottemperanza all'Art. 52 del D.Lgs 624/1996;
 - del rispetto del franco di 2 m fra il fondo dello scavo e dell'eventuale massima escursione della falda acquifera, riportando l'esito delle misurazioni effettuate, come prescritto dal Giudizio VIA n. 4454/2025.

L'Ufficio Regionale Risorse Estrattive si riserva, comunque, di avviare accertamenti ispettivi ai fini della verifica del rispetto delle condizioni autorizzative e delle norme di polizia mineraria, dandone comunicazione alla Ditta esercente e al Comune territorialmente competente, nonché alla suddetta Autorità per la vigilanza e controllo, con un preavviso non inferiore a 15 giorni.

Ai fini del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- rispettare le norme ed i regolamenti delle leggi vigenti per l'utilizzo dei materiali necessari per il ripristino dell'area di cava, così come descritto nel cronoprogramma dei lavori;
- registrare e conservare fino a fine lavori, tutta la documentazione relativa ai materiali utilizzati, se provenienti dall'esterno;

Alla chiusura dell'attività di coltivazione della cava e dei lavori di ripristino, la Ditta dovrà:

- trasmettere al competente Servizio regionale, al Comune e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, una dettagliata Perizia asseverata su quanto realizzato, atta a dimostrare la regolarità e completezza dei lavori di ripristino ambientale in conformità al progetto depositato;
- rimuovere tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava prima del recupero ambientale definitivo;

Art. 4

Il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo che sarà disposto a seguito della trasmissione delle summenzionate Perizie. Al sopralluogo saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;

Art. 5

Lo svincolo della Polizza fideiussoria avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive, solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave. Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, l'Ufficio Risorse Estrattive potrà avviare il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.

Art. 6

- Nel rispetto dell'Art. 3 e segg. del D.Lgs 624/1996, la Ditta dovrà fornire tutti i mezzi necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria;
- Si rammenta che la Ditta ha l'obbligo di fornire, entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa regionale.

- 2. di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
- 3. di trasmettere** via PEC il presente provvedimento:
 - alla Ditta Orsatti & C. S.r.l.;
 - al Comune di Pretoro;
 - al Gruppo Carabinieri Forestale – Chieti;
 - all'ARPA Abruzzo;
- 4. di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

L'Estensore
Fabiano Cilli

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



DIPARTIMENTO: **TERRITORIO AMBIENTE**
SERVIZIO: **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**
UFFICIO: **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. n.54/1983 s.m.i. – Istanza di proroga di una cava di ghiaia in Località “Fosso Bianco” nel Comune di Campli (TE).
Ditta richiedente: Zeno S.A.S. di Michelangelo Vanarelli & C.
Autorizzazione alla proroga per il ripristino ambientale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 recante “*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere*”;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 concernente le “*Norme di polizia delle miniere e delle cave*”;
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. avente ad oggetto la “*Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo*”, con particolare riferimento al Titolo II “*Coltivazione di cave e torbiere*”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 relativo alla “*sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee*”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*”;

RICHIAMATE le Determinazioni dirigenziali:

- n. DI3/60 del 23/05/20003 di apertura, con cui la Zeno S.A.S. di Michelangelo Vanarelli & C. [in seguito: Ditta] - P.IVA 00817850670, con sede legale in via Del Monte n.2, Frazione Campoalano di Campli (TE), veniva autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Fosso Bianco” del Comune di Campli (TE) individuata in Catasto al Foglio 5, Particelle n.179-181(parte);
- n. DPC025/13 del 16/02/2017 di rinnovo, con cui la Ditta veniva autorizzata al rinnovo della cava in oggetto;

VISTE:

- la nota datata del 03/06/2021 ed acquisita in pari data agli atti regionali con Prot. n.234424/21, con cui la Ditta, ha trasmesso istanza di proroga per il completamento dei lavori di ripristino

ambientale inerente alla cava sita in Campli (TE) C.da “Fosso Bianco” della Fraz. Campovalano, autorizzata con le richiamate Determinazioni dirigenziali;

- l’istanza della Ditta, acquisita agli atti regionali in data 02/03/2023 al protocollo n. 89233/23, con la quale si chiede l’autorizzazione alla proroga per la conclusione dei lavori di ripristino ambientale della cava autorizzata con le richiamate Determinazione dirigenziali;

PRESO ATTO che:

- a seguito del sopralluogo effettuato in data 30/05/2023 presso l’area di cava in oggetto, come da relativo verbale, il competente Servizio DPC025 ha richiesto alla Ditta la trasmissione di documentazione integrativa con nota prot. n. 417682/23 del 12/10/2023.;
- la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in data 25/03/2024, acquisita al protocollo regionale al n. 127786/24;

VISTA l’Autorizzazione Paesaggistica n. 0011594 del 18/06/2024 rilasciata alla Ditta dal Comune di Campli per il ripristino ambientale dell’area di cava in oggetto, acquisita agli atti regionali al prot. n. 251549/24 del 18/06/2024;

ACQUISITO agli atti del procedimento trasmesso dalla Ditta il titolo giuridico sul quale si fonda la disponibilità dei terreni dell’area di cava in oggetto;

ACCERTATO che, alla data del presente provvedimento, la Ditta risulta ricompresa nell’elenco (c.d. “White List”) delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa della Prefettura di Teramo, ai sensi della L. 190/2012;

VISTA la quietanza di pagamento del premio della Polizza fideiussoria AXA n. 122912 del 12/06/2003, relativa al periodo 12/06/2025 – 12/06/2026, acquisita agli atti regionali in data 17/11/2025 al prot. n. 452884/25;

CONSIDERATO che la polizza fideiussoria sopra richiamata, dell’importo di Euro 160.000,00, stipulata a garanzia delle obbligazioni connesse all’esecuzione dei lavori di ripristino ambientale della cava in oggetto, dovrà rimanere valida ed efficace per l’intera durata dell’intervento e potrà essere svincolata esclusivamente a seguito di sopralluogo da parte del competente Servizio, al fine di accertare l’avvenuto e regolare ripristino dell’area di cava;

RITENUTO per quanto sopra esposto, e in base alla documentazione presentata, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 54/1983 e s.m.i., di poter accogliere l’istanza di proroga presentata dalla Ditta per il ripristino ambientale inerente alla cava sita in località “Fosso Bianco” del Comune di Campli (TE), individuata in Catasto al Foglio n.57, Particelle nn. 179 e 181p, precedentemente autorizzata alla Ditta con Determinazione dirigenziale n. DPC023/13 del 16/02/2017;

ATTESO che, ai sensi del comma 1 lett. c) art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione e ripristino della cava in oggetto risulta di competenza della Giunta Regionale;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di autorizzare**, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 54/1983 e s.m.i. la Ditta Zeno S.A.S. di Michelangelo Vanarelli & C.– P.IVA 00817850670 [in seguito: Ditta], con sede in legale in Campli (TE) in via Del Monte 2, 64012 fraz. Campovalano, alla proroga di anni 2 dalla data di notifica della presente determinazione dei lavori di ripristino ambientale della cava di ghiaia

in località “Fosso Bianco” nel Comune di Campi (TE), distinta in Catasto terreni al Foglio n. 57 Particelle n. 179 e 181p, autorizzata in precedenza con le Determinazioni dirigenziali nr. DI3/60 del 23/05/2003 e nr. DPC023/13 del 16/02/2017;

2. di precisare che:

- la Ditta dovrà attenersi alle condizioni già disposte con le richiamate Determinazioni Dirigenziali, operare in conformità al progetto originario approvato con provvedimento DI3/60 del 23/05/2003 e successivo rinnovo nr. DPC025/13 del 16/02/2017, nel pieno rispetto delle prescrizioni normative di cui al D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. – Art. 24 e segg., nonché di quanto disposto all’Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i., a seguito dell’istanza presentata in ottemperanza alla D.G.R. n. 599/2019;
- prima del riavvio dei lavori la Ditta dovrà presentare:
 - almeno 15 (quindici) giorni prima della ripresa dei lavori, copia della comunicazione di “*messa in esercizio dell’impianto*” di cui all’ Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i., a seguito di istanza di cui alla D.G.R. 14 ottobre 2019, n.599 “*Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono attività estrattiva di cava e trasporto [...]*”;
 - almeno 8 (otto) giorni prima della ripresa dei lavori (cfr. termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i.), la “*Denuncia di ripresa dei lavori*” completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996;
 - all’atto della presentazione della Denuncia di esercizio:
 - DSS (Documento di Sicurezza e Salute) aggiornato contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo e coerente con il programma di coltivazione;
 - Documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Direttore responsabile e dei Sorveglianti, così come previsto dall’Art. 27 del D.P.R. n. 128/1959 s.m.i., dall’Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall’Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
- il ripristino deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme in materia mineraria, ambientale, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- i lavori devono essere condotti in conformità al progetto di ripristino ambientale allegato all’istanza di proroga;
- l’impiego di terreno vegetale proveniente da siti esterni, ai fini del ripristino ambientale della cava in esame, dovrà essere gestito in conformità al D.P.R. n.120 del 13/06/2017, predisponendo e custodendo fino al collaudo istruttorio, tutta la modulistica prevista di legge (dichiarazioni di utilizzo, documenti di trasporto e dichiarazioni di avvenuto utilizzo), oltreché le necessarie certificazioni analitiche che attestino la qualità ambientale del terreno nel rispetto della destinazione urbanistica del sito di cava;
- la Ditta verificherà annualmente, e a proprie spese, il rispetto del citato cronoprogramma, comunicando con almeno 15 giorni di preavviso al competente Servizio regionale per le Risorse estrattive e al Comune, sia le risultanze asseverate dal Tecnico esecutore, sia le date di verifica mediante sopralluogo congiunto;
- al termine dell’attività di coltivazione della cava e dei lavori di ripristino, la Ditta dovrà trasmettere al competente Servizio regionale, al Comune e all’Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave, una dettagliata Perizia asseverata su quanto realizzato,

sottoscritta dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori e corredata di tutta la certificazione atta a dimostrare il completo e corretto ripristino ambientale dell'area oggetto dell'intervento estrattivo in conformità al progetto depositato;

- l'efficacia della polizza fideiussoria n. 122912, stipulata a garanzia del ripristino ambientale con la compagnia AXA il 12/06/2003, per l'importo di Euro 160.000,00 deve essere mantenuta fino al provvedimento di svincolo che sarà emanato a seguito dell'esito positivo del richiamato accertamento finale;
 - nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, il Servizio regionale competente avvierà il procedimento di escussione;
 - nel rispetto dell'Art. 3 e segg. del D.Lgs 624/1996, la Ditta dovrà fornire tutti i mezzi necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria;
- 3. di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
- 4. di trasmettere** via PEC il presente provvedimento:
- alla Ditta Zeno S.A.S. Di Michelangelo Vanarelli & C.;
 - al Comune di Campoli;
 - al Gruppo Carabinieri Forestale – Teramo;
 - all'ARPA Abruzzo;
- 5. di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

L'Estensore

Fabiano Cilli

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

Giovanni Cantone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L. 239/2004, Art. 1, comma 56, lett. a).
Deposito commerciale di oli minerali (gasolio agricolo) sito in
Guardiagrele (CH)
Proponente: Società Cooperativa Valle Moro A R.L.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza trasmessa in data 07/11/2025 e acquisita in pari data agli atti regionali con prot. n. 441190/25, con cui la Società Cooperativa Valle Moro A R.L., con sede legale in Via Aianera n.38 - Guardiagrele (CH), P.IVA 01381960697, ha chiesto l'autorizzazione per l'esercizio di un deposito commerciale di oli minerali (gasolio agricolo) nel Comune di Guardiagrele (CH), situato in Via Aianera n.38, avente una capacità di stoccaggio complessiva di 18 mc, costituito da n.2 serbatoi fuori terra da 9 mc cadauno contenenti gasolio agricolo;

VISTI:

- il R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741, convertito nella L. 8 febbraio 1934, n.367 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n.1303;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n.420;
- i Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dell'11 gennaio 1995, del 7 febbraio 1995 e del 26 luglio 1996;
- il D.Lgs 31 marzo 1998, n.112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L. 23 agosto 2004, n.239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, nello specifico l'art. 1 c. 56, lett. a);
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 s.m.i., recante "Norma in materia ambientale";

VISTE:

- la Delibera della Giunta Regionale D'Abruzzo n.806 del 15/09/2008 concernente la disciplina delle modalità relative alla composizione ed al funzionamento delle commissioni incaricate della verifica e del collaudo degli impianti di lavorazione e di deposito di oli minerali per uso commerciale, industriale, agricolo e privato;
- la Delibera della Giunta Regionale D'Abruzzo, n.171 del 15/03/2010;

DATO ATTO che, al fine di acquisire pareri da parte degli Enti interessati, in data 12/01/2026 con Prot. n. 8038/26, che qui si intende integralmente riportato, è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, L. n. 241/90 s.m.i.;

PRESO ATTO del Verbale della suddetta Conferenza di Servizi datato 09/03/2026 e registrato agli atti regionali con Prot. n. 95384/26 e che qui s'intende integralmente riportato, con il quale il Responsabile del procedimento, acquisiti, anche in modo tacito o implicito, i pareri e le osservazioni pervenuti, ha concluso favorevolmente la CdS;

VERIFICATO, pertanto, che, dall'analisi della documentazione di progetto trasmessa, non vi sono termini ostativi all'autorizzazione del progetto del deposito così come configurato dalla Proponente Società Cooperativa Valle Moro A R.L, nel rispetto dei pareri rilasciati con la richiamata Conferenza di Servizi;

RITENUTO che, per quanto sopra espresso, è possibile procedere con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del deposito, per un periodo massimo di 6 mesi (mesi) entro il quale termine la Società Proponente dovrà presentare la necessaria istanza ai fini del collaudo e autorizzazione regionale all'esercizio in via definitiva;

VISTA la L.R. 77/1999 s.m.i. "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

- 1) **di prendere atto** della conclusione positiva con prescrizioni della Conferenza di Servizi del 09/03/2026 di cui al Verbale Prot. n. 95384/26, che qui s'intende integralmente riportato, relativa al **Progetto di apertura di un deposito di oli minerali (gasolio agricolo) ad uso commerciale ubicato nel Comune di Guardiagrele (CH)**;
- 2) **di autorizzare** la Società Cooperativa Valle Moro A R.L., con sede legale in Via Aianera n.38 - Guardiagrele (CH), P.IVA 01381960697, alla messa in esercizio in via provvisoria di un deposito commerciale di oli minerali (gasolio agricolo) nel Comune di Guardiagrele (CH), situato in Via Aianera n.38, avente una capacità di stoccaggio complessiva di 18 mc, costituito da n.2 serbatoi fuori terra da 9 mc cadauno contenenti gasolio agricolo;
- 3) **di rilasciare** la presente autorizzazione, fatti salvi eventuali diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, rappresentando che la Società Cooperativa Valle Moro A R.L. viene, pertanto, ad assumere la piena responsabilità riguardo gli eventuali danni, comunque causati nella fase di esercizio delle opere in oggetto;
- 4) **di prescrivere** alla Proponente Società Cooperativa Valle Moro A R.L. di:
 - rispettare le prescrizioni di cui al Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi Prot. n. 95384/26 del 09/03/2025, che qui s'intende integralmente riportato;
 - informare lo scrivente Servizio, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Pescara, nonché ARPA Abruzzo e ASL, ogni qualvolta si verificano sversamenti accidentali o incidenti relativi al realizzando deposito di oli minerali;
 - mantenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e prevenzione incendi;
- 5) **di precisare** che l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del suddetto deposito per lo stoccaggio di oli minerali presso i serbatoi in premessa, resta valida per un periodo di prova di mesi 6 (sei), finalizzato all'espletamento delle verifiche previste dagli organi locali di controllo, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali;

6) di dare atto che:

- il procedimento di autorizzazione definitiva verrà avviato solo dopo la presentazione a questo Servizio della domanda di collaudo, che verrà effettuato da apposita Commissione, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 18/04/1994 n. 420 e D.G.R. n. 806/2008, entro 60 giorni dalla presentazione della suddetta domanda. All'istanza di collaudo dovrà essere allegata copia del versamento di € 250,00 (euro duecentocinquanta) da effettuarsi tramite piattaforma digitale PagoPA Regione Abruzzo selezionando il servizio "DPC025 - RIMBORSI PER COMMISSIONI DI COLLAUDO" con causale "*Oneri commissioni collaudo Legge 239/2004 – cap. 35103/E – Soc. Cooperativa Valle Moro A.R.L.*";
- il Proponente che, nel caso di mancata presentazione della richiamata domanda di collaudo entro il periodo di esercizio provvisorio - eventualmente prorogabile per giustificati motivi non oltre 6 (sei) mesi - il presente provvedimento si intende decaduto;

7) di disporre la trasmissione del presente provvedimento a:

- Proponente Società Cooperativa Valle Moro A.R.L.;
- Comune di Guardiagrele;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Pescara;
- ARPA Abruzzo;
- alla Azienda Sanitaria Locale n.2 – Lanciano Vasto Chieti;
- Servizio regionale DPC024 Gestione e Qualità delle Acque;
- Servizio regionale DPC026 Gestione Rifiuti e Bonifiche;

8) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;**9) di dare atto** che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore
Fabiano Cilli

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. n. 252. EDILTRE S.r.l.. Costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico di potenza elettrica 3.987,36 kWp nel comune di Cepagatti e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Rosciano. Codice rintracciabilità 354354746. Individuazione soggetto competente a fini espropriativi.

Proponente: EDILTRE S.r.l.

P.IVA/C.F.: 01662250685

Sede legale: Via Nazionale 40/A, Cepagatti (PE) 65012

Sede impianto e opere connesse: Comuni di Cepagatti (PE) e Rosciano (PE)

Tipologia impiantistica: Impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 3.987,36 kWp (impianto fotovoltaico a terra) alimentato dalla fonte rinnovabili fotovoltaico da ubicarsi nel Comune di Cepagatti, prov. PE, via Ventignano snc - foglio 24, particelle nr. 378, 375, 377, 372, 45, 376, 374, 371, 369, 368, 370, 57, 367, 492 (da ex 364), 43, 373, 380, 381, 366 e 365 e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Rosciano (cod. rintracciabilità 354354746)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale DPC025/204 del 22/05/2025 avente a oggetto “A.U. n. 252. EDILTRE S.r.l.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico di potenza elettrica pari a 3.987,36 kWp nel comune di Cepagatti (PE), via Ventignano snc, foglio 24, particelle 378, 375, 377, 372, 45, 376, 374, 371, 369, 368, 370, 57, 367, 492 (da ex 364), 43, 373, 380, 381, 366 e 365 e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Rosciano cod. rintracciabilità 354354746”;

CONSIDERATO che:

- nell’ambito del procedimento unico, come attestato dal provvedimento summenzionato, sono state espletate le procedure per la dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle opere connesse sopra richiamate;
- con la determinazione DPC025/204 del 22/5/2025 si è acclarata la pubblica utilità, indifferibilità



e urgenza, e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dell'intervento;

CONSIDERATO che la L.R. 7/2010 "Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità", all'art. 5 rubricato "Conferimento di funzioni espropriative della Regione" attribuisce alla Regione la potestà di delega di funzioni espropriative nel caso di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, al comma 2 del richiamato articolo 5 stabilisce:

"2. La potestà di delega agli Enti Locali, prevista dal comma 1, si esercita:

...

a-ter) nei confronti del Comune in cui si realizza l'impianto di produzione o utilizzazione principale, nel caso di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, o di coltivazione acque minerali naturali di sorgente e termali, nonché di coltivazione mineraria...";

DATO ATTO che l'impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili si realizza nel comune di Cepagatti e che pertanto, in relazione alle previsioni del richiamato art. 5, c. 2 della L.R. 7/2010 si configura la fattispecie prevista dalla lettera a-ter);

RITENUTO, in ragione di quanto rappresentato, essere presenti le condizioni per conferire le funzioni espropriative al Comune di Cepagatti, avvalendosi della potestà di delega prevista dal combinato disposto del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 7/2010;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

1. le premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di avvalersi della potestà di delega prevista dalla L.R. 7/2010;
3. di conferire, in base all'art. 5, c. 2, lettera a-ter) della L.R. 7/2010 e s.m.i., le funzioni espropriative al Comune di Cepagatti, attribuendo pertanto a detta amministrazione la delega allo svolgimento di tutte le funzioni connesse e all'assunzione di tutti i provvedimenti necessari;
4. di precisare che tutte le condizioni, prescrizioni e obblighi indicati nella A.U. n 252 si intendono confermati;
5. di notificare il presente provvedimento alla società EDILTRE S.r.l., al Comune di Cepagatti, in qualità di Ente delegato alle funzioni espropriative delle opere, e al comune di Rosciano;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT.

L'estensore
ING. FRANCESCO FIORITTO
Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 39/93

Il Responsabile dell'Ufficio
ING. ARMANDO LOMBARDI
Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 39/93

Il Dirigente del Servizio



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. n. 254. EDILTRE S.r.l.. Costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico di potenza elettrica 4.605,12 kWp nel comune di Cepagatti e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di San Giovanni Teatino. Codice rintracciabilità 343742047. Individuazione soggetto competente a fini espropriativi.

Proponente: EDILTRE S.r.l.

P.IVA/C.F.: 01662250685

Sede legale: Via Nazionale 40/A, Cepagatti (PE) 65012

Sede impianto e opere connesse: Comuni di Cepagatti (PE) e San Giovanni Teatino (CH)

Tipologia impiantistica: Impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 4.605,12 kWp alimentato dalla fonte rinnovabili fotovoltaico (impianto fotovoltaico a terra con strutture fisse) da ubicarsi nel Comune di Cepagatti, prov. PE, C.da Buccieri snc - foglio 4, particelle nr. 177, 181 e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di San Giovanni Teatino (CH) (cod. rintracciabilità 343742047).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale DPC025/265 del 26/06/2025 avente a oggetto “A.U. n. 254. EDILTRE S.r.l.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico con potenza elettrica di 4.605,12 kWp nel Comune di Cepagatti (PE), C.da Buccieri, fg. 4 partt. 177-181 e relative opere di connessione ricadenti anche in San Giovanni Teatino (CH). Cod. rintracciabilità 343742047”;

CONSIDERATO che:

- nell’ambito del procedimento unico, come attestato dal provvedimento summenzionato, sono state espletate le procedure per la dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle opere connesse sopra richiamate;
- con la richiamata determinazione DPC025/265 del 26/6/2025 si è acclarata la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dell’intervento;



CONSIDERATO che la L.R. 7/2010 “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”, all’art. 5 rubricato “Conferimento di funzioni espropriative della Regione” attribuisce alla Regione la potestà di delega di funzioni espropriative nel caso di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, al comma 2 del richiamato articolo 5 stabilisce:

“2. La potestà di delega agli Enti Locali, prevista dal comma 1, si esercita:

...

a-ter) nei confronti del Comune in cui si realizza l’impianto di produzione o utilizzazione principale, nel caso di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, o di coltivazione acque minerali naturali di sorgente e termali, nonché di coltivazione mineraria...”;

DATO ATTO che l’impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili si realizza nel comune di Cepagatti e che pertanto, in relazione alle previsioni del richiamato art. 5, c. 2 della L.R. 7/2010 si configura la fattispecie prevista dalla lettera a-ter);

RITENUTO, in ragione di quanto rappresentato, essere presenti le condizioni per conferire le funzioni espropriative al Comune di Cepagatti, avvalendosi della potestà di delega prevista dal combinato disposto del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 7/2010;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

1. le premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di avvalersi della potestà di delega prevista dalla L.R. 7/2010;
3. di conferire, in base all’art. 5, c. 2, lettera a-ter) della L.R. 7/2010 e s.m.i., le funzioni espropriative al Comune di Cepagatti, attribuendo pertanto a detta amministrazione la delega allo svolgimento di tutte le funzioni connesse e all’assunzione di tutti i provvedimenti necessari;
4. di precisare che tutte le condizioni, prescrizioni e obblighi indicati nella A.U. n 254 si intendono confermati;
5. di notificare il presente provvedimento alla società EDILTRE S.r.l., al Comune di Cepagatti, in qualità di Ente delegato alle funzioni espropriative delle opere, e al comune di San Giovanni Teatino;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT.

L’estensore
ING. FRANCESCO FIORITTO
Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 39/93

Il Responsabile dell’Ufficio
ING. ARMANDO LOMBARDI
Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 39/93

Il Dirigente del Servizio



Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it